

Numero	240	Pag. 1
Data	10 MAG. 2018	

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 240 DEL 10 MAG. 2018**

Oggetto: "Fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – XV edizione ID1894 lotto 9 attivata da Consip Spa".

**IL DIRETTORE DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni ;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare ed autorizzare l'adesione alla convenzione "Fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI –XV edizione ID1894 lotto 9" attivata da Consip Spa con ENEL ENERGIA SPA sede legale in Roma - 00198 - Viale Regina Margherita, 125, per i punti di prelievo dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di cui all'allegato 1, per la durata di un anno a decorrere dalla data di attivazione della fornitura per un importo complessivo presunto di € 3.200.000,00 (IVA inclusa);
2. di dare atto che la formalizzazione contrattuale avverrà mediante la sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione in oggetto (allegato n.2);
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Ing Paolo Sorcinelli, e che quale Direttore dell'esecuzione del contratto è stato individuato il P.I Andrea Lugli Assistente Tecnico della U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni che provvederà a quanto specificato nel documento istruttorio;
4. di dare mandato alla UOC Bilancio Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 nel bilancio di competenza, fino all'importo massimo previsto dalla succitata normativa;
5. di attestare che il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all'art.15 comma 13 lett. d) del L. n. 135/2012 e s.m.e.i e alle linee di attuazione ed applicazione impartite dalla DGRM 1220/2012 dettate al paragrafo "adesione agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip" per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

Numero	240	Pag.	2
Data	10 MAG. 2018		

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28, comma 2, della L.R. 26/1996, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 34/98;

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo

Dott. Antonio Draisci

Il Direttore Sanitario

Dr. Edoardo Berselli

Numero	240	Pag. 3
Data	10 MAG. 2018	

U.O.C. SERVIZIO TECNICO E MANUTENZIONI

Il Direttore della UOC attesta quanto segue:

- di aver annotato la spesa presunta di € 1.600.000,00 (IVA inclusa) nel conto n° 0509020101 "Energia elettrica" del Budget provvisorio 2018 nella sub autorizzazione STP.2018.1.9;
- la spesa presunta di € 1.600.000,00 (IVA inclusa) nel conto n° 0509020101 "Energia elettrica" per l'anno 2019 verrà annotata nella relativa sub autorizzazione, al momento della disponibilità del relativo Budget.

Il Direttore
(Ing. Paolo Sorcinelli)

U.O.C CONTROLLO DI GESTIONE

In riferimento al fattore produttivo indicato sulla base di quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni e riportato nel documento istruttorio, il Direttore della UOC Controllo di Gestione esprime parere di congruità economica rispetto al budget provvisorio anno 2018, assegnato dalla Regione Marche con DGRM n.1617/2017. Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per l'anno 2019 il Direttore della UOC esprime parere di compatibilità economica rispetto al Budget che verrà assegnato dalla Regione Marche.

Il Direttore
(Dott.ssa Silvia Generali)

U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO e COORDINAMENTO INVESTIMENTI

Il Direttore della UOC attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti e agli esercizi di competenza.

Si attesta inoltre che l'importo dell'incentivo di cui art. 113 del D.lgs 50/2016, nelle more dell'adozione del regolamento sarà registrato in apposito accantonamento in sede di redazione dei bilanci di competenza fino all'importo massimo previsto dalla normativa.

Giuseppe G.

Il Direttore
(Dott.ssa Anna Gattini)

Numero	240	Pag.	4
Data	10 MAG. 2018		

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. OPERE STRUTTURALI E CANTIERI

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D. Lgs. 50/2016** recante ad oggetto: *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*
- **D.P.R. 207/2010** recante ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*,
- **L. 7-8-2012 n. 135** e smei recante ad oggetto: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*.

Si richiamano le seguenti determinazioni della Giunta Regione Marche:

- **D.G.R.M. n° 1220 del 01/08/2012** recante ad oggetto: *"Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. n.15 commi nn. 12 e 13"*.

Si richiama le seguente determina:

- **Determina del Direttore Generale n° 328/DG del 03/05/2017** avente ad oggetto: *"Fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -XIV edizione ID1747 lotto 5" attivata da Consip Spa."*.

Premesso che:

- ✓ con Determina n° 328/DG del 03/05/2017 è stata autorizzata l'adesione alla Convenzione Consip **"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - XIV edizione ID1747 lotto 5 attivata da Consip Spa"** sottoscritta tra Consip S.p.A. e Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma - 00198 - Viale Regina Margherita, 125, per la durata di un anno a decorrere dalla data di attivazione della convenzione;
- ✓ che la suddetta attivazione è avvenuta in data 01/07/2017 e pertanto in scadenza in data 30/06/2018;
- ✓ che la fornitura di energia elettrica è indispensabile per l'attività dell'Azienda Ospedaliera e non è possibile interrompere l'erogazione di energia senza pregiudicare il funzionamento delle strutture, degli impianti e delle connesse attività sanitarie con evidenti ripercussioni sui servizi resi ai cittadini;
- ✓ che ai sensi della L 135/2012 e smei e della DGRM 1220/2012, risultando attiva la Convenzione **"Fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -XV edizione ID1894 lotto 9"** attivata da Consip Spa con ENEL ENERGIA SPA sede legale in Roma - 00198 - Viale Regina Margherita, 125, l'azienda ha l'obbligo di utilizzare la convenzione CONSIP,

Numero	240	Pag.	5
Data	10 MAG, 2018		

- ✓ che risulta altresì economicamente vantaggioso aderire alla suddetta convenzione, tenuto conto dei risparmi diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica e dell'assenza di costi di pubblicità e dei risparmi indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento della procedura d'acquisto;
- ✓ che ai sensi dell'art.26 L.488/99 e s.m.i. i contratti conclusi mediante adesione alla convenzione Consip non sono sottoposti al parere di congruità economica;
- ✓ che questa U.O.C. ha censito i punti di prelievo attivi afferenti i Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano nonché raccolto i dati necessari per aderire alla convenzione Consip in oggetto (es. numero POD, indirizzo, potenza disponibile, potenza impiegata, tipo misuratore, consumo annuo etc...);

quanto sopra premesso si rende necessario aderire alla suddetta convenzione alle condizioni economiche della tabella corrispettivi di cui alla convenzione per un importo complessivo stimato di € 3.200.000,00 (IVA al 22% inclusa) ed alle condizioni contrattuali previste nella Convenzione stessa (all. n. 1).

L'importo della fornitura in oggetto comprensivo del servizio di trasporto e di dispacciamento dell'energia è stato stimato sulla base dell'analisi dei dati storici per i presidi di Pesaro e Fano in quanto non è stato possibile quantificare in altro modo il costo del servizio poiché la fornitura è soggetta a prezzi indicizzati variabili in funzione del "Consip Power Index".

La previsione di importo annuale di spesa pari a € 3.200.000,00 tiene conto della spesa complessivamente sostenuta per l'energia elettrica, per la totalità dei punti di prelievo afferenti i presidi di Pesaro e Fano, nel corso del 2017 (€ 3.018.923,49), del trend in crescita dei costi "oneri passanti" accessori al "prezzo dell'energia" e considera altresì gli incrementi di consumo derivanti dall'attivazione di nuovi impianti/attività quali :

- Presidio di Pesaro: Nuovi gruppo frigo e UTA a servizio del Pad A - Nuova Centrale di Sterilizzazione - Nuovo Laboratorio Analisi; Attivazione nuova Tac

L'importo previsto tiene inoltre prudenzialmente conto dell'elevata probabilità di incorrere in una stagione termica più gravosa.

Trattasi pertanto di una stima solo indicativa dell'entità della fornitura atteso che la misura effettiva dei consumi ed il relativo costo del periodo di efficacia del contratto di fornitura non possono in nessun modo essere determinati a priori essendo dipendenti da molteplici fattori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fabbisogno delle strutture, variabilità del costo delle fonti energetiche legato all'andamento del mercato, variabilità dell'incidenza degli oneri passanti stabiliti di volta in volta dall'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas). Il costo dell'energia si compone di due fattori ovvero della "componente energia" che è stata oggetto di libera contrattazione e di ribasso in sede di gara comunitaria effettuata da Consip e delle altre voci che costituiscono il "prezzo dell'energia" relative ai cosiddetti "oneri passanti" (che incide in misura superiore al 50% del prezzo totale) ovvero componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura ecc., regolamentate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La società ENEL ENERGIA SPA in sede di offerta Consip ha quotato esclusivamente la "componente energia" che riflette unicamente i costi di produzione e commercializzazione finale mentre gli "oneri passanti" sono direttamente inseriti in fattura al cliente finale ed indipendenti dal contratto Consip. Per tali motivi la stessa formula di calcolo del corrispettivo si basa esclusivamente sulla componente energia.

A seguito di quanto sopra è opportuno rilevare che la spesa annuale effettiva potrà essere determinata solo a consuntivo sulla base dei consumi effettivamente registrati differenziati per misuratori e fasce orarie nonché sulla base dell'andamento dei prezzi unitari aggiornati mensilmente secondo la formula di cui all'art. 8 c. 9 del Capitolato tecnico allegato alla convenzione, addizionati delle corrispondenti perdite di rete e degli oneri passanti.

Al fine di compensare l'impossibilità di addivenire ad una previsione di spesa certa fin si provvederà ad effettuare un monitoraggio trimestrale, al fine di evitare lo sfioramento del budget assegnato, in collaborazione con la UOC Controllo di Gestione, per valutare i costi sostenuti ed effettuare, anche in relazione all'andamento del mercato del prezzo dell'energia ed alla variazione di incidenza degli oneri passanti, le opportune azioni di intervento in caso di scostamento dalla previsioni.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e nelle more dell'adozione di apposito regolamento aziendale in sede di redazione dei bilanci di competenza sarà registrato in apposito accantonamento un importo per incentivazione in misura non superiore ad € 64.000,00 (2% dell'importo complessivo).

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Tecnico Ing Paolo Sorcinelli. Trattandosi di prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro secondo le indicazioni delle Linee guida n. 3 dell'ANAC il

Numero	2,40	Pag. 6
Data	10 MAG. 2018	

Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP e pertanto è stato individuato nel ruolo di DEC il P.I Andrea Lugli Assistente Tecnico della U.O.C. Servizio Tecnico al quale sono affidati i compiti coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e di assicurare la regolare esecuzione del medesimo, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto stabilito nella Convenzione in oggetto.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di approvare ed autorizzare l'adesione alla convenzione "Fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione ""FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -XV edizione ID1894 lotto 9" attivata da Consip Spa con ENEL ENERGIA SPA sede legale in Roma - 00198 - Viale Regina Margherita, 125, per i punti di prelievo dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di cui all'allegato 1, per la durata di un anno a decorrere dalla data di attivazione della fornitura per un importo complessivo presunto di € 3.200.000,00 (IVA inclusa);
2. di dare atto che la formalizzazione contrattuale avverrà mediante la sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione in oggetto (allegato n.2);
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Ing Paolo Sorcinelli, e che quale Direttore dell'esecuzione del contratto è stato individuato il P.I Andrea Lugli Assistente Tecnico della U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni che provvederà a quanto specificato nel documento istruttorio;
4. di dare mandato alla UOC Bilancio Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 nel bilancio di competenza, fino all'importo massimo previsto dalla succitata normativa;
5. di attestare che il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all'art.15 comma 13 lett. d) del L. n. 135/2012 e s.m.e.i e alle linee di attuazione ed applicazione impartite dalla DGRM 1220/2012 dettate al paragrafo "adesione agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip" per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28, comma 2, della L.R. 26/1996, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 34/98;

L'Addetto all'istruttoria
Dott.ssa Sara Scipioni

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Paolo Sorcinelli

- ALLEGATI -

- N. 2 Allegati presenti nella copia cartacea e disponibili agli atti composti di n.22 pag.



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000, EDIZIONE 15 – ID 1894

LOTTO N. 4 [CIG 7134278074]

LOTTO N. 5 [CIG 7134285639]

LOTTO N. 7 [CIG 713430136E]

LOTTO N. 8 [CIG 7134311BAC]

LOTTO N. 9 [CIG 713432031C]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2017 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”)

E

Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale Euro 302.039,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06655971007, P. IVA 06655971007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Nicola Lanzetta, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2017 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni



delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo annuo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
- g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 17 Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 09/08/2017 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-149 del 05/08/2017;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti nn. 4, 5, 7, 8 e 9 della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara,



- definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato, per i Lotti nn. 4, 5, 7, 8 e 9, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
- la cauzione definitiva rilasciata dalla Societe Generale avente n. 11270/061 per un importo di Euro 1.249.600,00 = (unmilione duecento quarantannove mila seicento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 4;
 - la cauzione definitiva rilasciata dalla Societe Generale avente n. 11270/063 per un importo di Euro 1.720.000,00 = (un milione settecentoventimila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 5;
 - la cauzione definitiva rilasciata dalla Societe Generale avente n. 11270/065 per un importo di Euro 1.408.400,00 = (un milione quattrocentoottomilaquattrocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 7;
 - la cauzione definitiva rilasciata dalla Societe Generale avente n. 11270/067 per un importo di Euro 1.564.000,00 = (un milione cinquecento sessantaquattromila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 8;
 - la cauzione definitiva rilasciata dalla Societe Generale avente n. 11270/069 per un importo di Euro 1.096.400,00 = (un milione novantaseimilaquattrocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 9;
 - la cauzione rilasciata dalla Societe Generale avente n. 11270/062 per un importo pari ad Euro 7.450,00 = (settemilaquattrocentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 4;
 - la cauzione rilasciata Societe Generale avente n. 11270/064 per un importo pari ad Euro 8.800,00 = (ottomilaottocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 5;
 - la cauzione rilasciata Societe Generale avente n. 11270/066 per un importo pari ad Euro 7.950,00 = (settemilanovecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 7;
 - la cauzione rilasciata Societe Generale avente n. 11270/068 per un importo pari ad Euro 8.400,00 = (ottomilaquattrocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 8;
 - la cauzione rilasciata Societe Generale avente n. 11270/070 per un importo pari ad Euro 6.300,00 = (seimilatrecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 9;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;



- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico che contiene anche l'Allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni"), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Corrispettivi), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "F" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "G" (Chiarimenti resi in fase di gara); l'Allegato "H" (Modulo di richiesta di proroga della fornitura per un mese per i soli punti di prelievo attivati il 1° gennaio).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - d) **Data di Attivazione della Fornitura**: data di inizio erogazione dell'energia elettrica;
 - e) **Fornitore**: l'Impresa risultata aggiudicataria dei Lotti nn. 4, 5, 7, 8 e 9 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province:
 - Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;
 - Lotto 5: Veneto;
 - Lotto 7: Sardegna, Liguria;
 - Lotto 8: Toscana;
 - Lotto 9: Umbria, Marche;all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto oggetto della presente Convenzione;
 - g) **Organismo di ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
 - h) **Quantitativo massimo del Lotto**: il quantitativo massimo della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi - ivi compresa la quota pari al 50% eventualmente acquistabile dalle Amministrazioni Contraenti a Prezzo Fisso e quella di cui verrà



eventualmente certificata l'origine/produzione "Verde" ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Tecnico - pari a:

- 400 GWh per il Lotto n. 4;
 - 550 GWh per il Lotto n. 5.
 - 450 GWh per il Lotto n. 7;
 - 500 GWh per il Lotto n. 8;
 - 350 GWh per il Lotto n. 9;
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo del Lotto pari a: **400 GWh per il Lotto n. 4, 550 GWh per il Lotto n. 5, 450 GWh per il Lotto n. 7, 500 GWh per il Lotto n. 8 e 350 GWh per il Lotto n. 9.**



3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato E; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato E.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo del Lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo Massimo del Lotto comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito *Plafond*) pari al 10% del Quantitativo Massimo del Lotto.
7. Il fornitore, successivamente all'attivazione dei due quinti e del *Plafond* di cui di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell'esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito "Lotto/i Beneficiario/i") attingendo dal *Plafond* dei restanti lotti allo stesso aggiudicati (di seguito "Lotto/i Cedente/i"). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del *Plafond* dovrà essere comunicata a mezzo PEC, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest'ultima.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. *d)*, del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal **10 gennaio 2018** per i **Lotti nn. 5 e 7**, dall'**1 febbraio 2018** per i **Lotti nn. 8 e 9** e dal **16 febbraio 2018** per il **Lotto n. 4** (con riferimento ai Lotti nn. 4, 8 e 9 Consip si riserva di comunicare una nuova data di attivazione in caso di erosione anticipata dei Lotti nn. 3 e 5 della Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica ed. 14); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi,



previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del Quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura.
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a Prezzo Variabile ed alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo di cui all'allegato H, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 7 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s'impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.
3. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 20% del massimale del Lotto.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che abbia attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura il Logo o Marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì,



facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.

5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del relativo contratto attuativo, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale www.acquistinretepa.it la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l'anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un'attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di fornitura - "Elenco punti di prelievo".
7. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell'Allegato D - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato D, prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
8. A parziale deroga dell'art. 15, comma 5, Allegato D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione AEEGSI n. 302/2016 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
9. Il Fornitore s'impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, ed in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile Forniture a Prezzo Fisso fino al raggiungimento di un quantitativo massimo, pari al 50% del massimale iniziale del Lotto. Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo di cui sopra, ha facoltà di non accettare gli ordinativi di fornitura a Prezzo fisso ed è obbligato a comunicare tempestivamente a Consip, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), l'esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Fisso. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione, inibendo a Sistema l'acquisto del prodotto a Prezzo Fisso.
10. Il fornitore nel caso decida, successivamente al raggiungimento della suddetta soglia percentuale, di non accettare più ordinativi di fornitura a Prezzo fisso è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui precedente comma.
11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 11 dell'All. A – Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile.
12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 10 Punti di Prelievo attivi nell'ambito della presente Convenzione, il fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all'art. 12 dell'All. A – Capitolato Tecnico.



ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni*" alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dal Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi del quantitativo stimato di contratto;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Attivazione della fornitura;
 - Punti di prelievo;



- Quantitativo presunto della fornitura per ciascun Punto di prelievo;
 - Consumi di energia rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di Prelievo completi di:
 - consumo mensile di energia per fascia oraria;
 - diagramma di Prelievo.
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
 - dati relativi all'andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l'importo delle fatture incassate e il totale fatturato, *unpaid ratio*, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni*".

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000071746, intestato al Fornitore presso la Banca Popolare Di Milano S.p.A., Codice IBAN IT782055840170000000071746. Il



Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore, nelle more della produzione a Consip delle autorizzazioni da parte dei soggetti delegati ai fini della pubblicazione sul Sito delle loro generalità e dei codici fiscali, si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale dei delegati ad operare sul predetto conto alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali. La Consip, quindi, successivamente al ricevimento di dette autorizzazioni, provvederà alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale dei delegati ad operare sul predetto conto sul Sito.

6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, il 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico relativa al credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione



all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali – limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (*switching*) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggiore tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.
12. In conformità all'art. 8 della Deliberazione AEEGSI n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all'Amministrazione:
 - a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - c) la comprova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.

Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.

Limitatamente agli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di cui sopra in conformità all'art. 8 della Deliberazione AEEGSI n. 04/08 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto.



13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit - SDD* verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espletano le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "S" ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura.
15. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a Prezzo variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
16. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) gg. dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale www.acquistinretepa.it, all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
17. Gli atti di cessione del credito di cui al comma 10, dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera t) dell'art. 2 dell'Allegato A – Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente art. 8, comma 3, e nell'allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni*", il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al precedente art. 6, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, a:
 - assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
 - ovvero alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.
6. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 15 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate da Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "F" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00= (tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



ARTICOLO 11

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato:
 - per il Lotto n. 4, garanzia definitiva rilasciata in data 15/12/2017 dalla Societe Generale avente n. 11270/061 di importo pari ad Euro 1.249.600,00 = (unmilione duecento quarantanove milaseicento/00);
 - per il Lotto n. 5, garanzia definitiva rilasciata in data 15/12/2017 dalla Societe Generale avente n. 11270/063 di importo pari ad Euro 1.720.000,00 = (unmilione settecento ventimila/00);
 - per il Lotto n. 7, garanzia definitiva rilasciata in data 15/12/2017 dalla Societe Generale avente n. 11270/065 di importo pari ad Euro 1.408.400,00 = (unmilione quattrocento ottomila quattrocento/00);
 - per il Lotto n. 8, garanzia definitiva rilasciata in data 15/12/2017 dalla Societe Generale avente n. 11270/067 di importo pari ad Euro 1.564.000,00 = (unmilione cinquecento sessantaquattromila/00);
 - per il Lotto n. 9, garanzia definitiva rilasciata in data 15/12/2017 dalla Societe Generale avente n. 11270/069 di importo pari ad Euro 1.096.400,00 = (unmilione novantaseimila quattrocento/00);in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell'esecutore;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della



Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinatori di Fornitura.

6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinatorio di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato:
 - per il Lotto n. 4, cauzione rilasciata dalla Societe Generale in data 15/12/2017 e avente n. 11270/062 pari ad un importo di Euro 7.450,00 = (settemilaquattrocentocinquanta/00);
 - per il Lotto n. 5, cauzione rilasciata dalla Societe Generale in data 15/12/2017 e avente n. 11270/064 pari ad un importo di Euro 8.800,00 = (ottomilaottocento/00);
 - per il Lotto n. 7, cauzione rilasciata dalla Societe Generale in data 15/12/2017 e avente n. 11270/066 pari ad un importo di Euro 7.950,00 = (settemilanovecentocinquanta/00);
 - per il Lotto n. 8, cauzione rilasciata dalla Societe Generale in data 15/12/2017 e avente



- n. 11270/068 pari ad un importo di Euro 8.400,00 = (ottomilaquattrocento/00);
 - per il Lotto n. 9, cauzione rilasciata dalla Societe Generale in data 15/12/2017 e avente n. 11270/070 pari ad un importo di Euro 6.300,00 = (seimilatrecento/00).
14. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione **all'Autorità Nazionale anticorruzione** nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari ad Euro 0,20 per ciascun MWh (0,20 €/MWh) fatturato al lordo delle Perdite di Rete con riferimento agli acquisti effettuati, tramite la presente Convenzione, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli



altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F". Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai *reports* specifici relativi sia la semestre, che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.

4. Consip S.p.A., decorsi 90 (novanta) giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo avente IBAN n. IT3800306903240100000005558.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle



fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena



conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 10 gennaio 2018

Consip S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: Poste italiane EU Qualified Certified CA

Validità: dal 05.07.2017 al 04.07.2020

Firma digitale: n. 3820154

Enel Energia S.p.A.

Dott. Nicola Lanzetta

C.F.: LNZNCL64D26A794R

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2

Validità: dal 26.11.2015 al 26.11.2018

Firma digitale: n. 1457038

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della Fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo



19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, li 10 gennaio 2018

Enel Energia S.p.A.

Il legale rappresentante

Dott. Nicola Lanzetta

C.F.: LNZNCL64D26A794R

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2

Validità: dal 26.11.2015 al 26.11.2018

Firma digitale: n. 1457038



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

**OPERE STRUTTURALI
E CANTIERI**

Sede: V.le Trieste 391 – 61121 Pesaro

Dirigente
Ing. Paolo Sorcinelli

Segreteria
Tel: 0721.366329
Fax: 0721.366335

Mail to:
uotecnico@ospedalesansalvatore.it

AQ 2

Allegato n.1

ALLEGATO N° 2 ALLA DETERMINA N° 240
DEL 1.0. MAG. 2018. COMPOSTO DI N° 1 PAG.

ELENCO PUNTI DI PRELIEVO

INDIRIZZO DI FORNITURA [dove è fisicamente situato il contatore]					DATI TECNICI DEL SITO		
Via	Num. Civico	Comune	Prov. (sigla)	CAP	POD Obbligatorio	TENSIONE	Potenza Impegnata
P.LE CONTE ALBANI	22	PESARO	PU	61121	IT001E00032544	IT_MT	1200
VIA CESARE LOMBROSO	37	PESARO	PU	61121	IT001E00032587	IT_MT	400
P.LE CINELLI	6	PESARO	PU	61121	IT001E60399058	IT_BT	33
VIALE TRIESTE	391	PESARO	PU	61121	IT001E00032575	IT_BT	63
VIA BRIGATA G.	43/45	PESARO	PU	61121	IT001E56291409	IT_BT	50
VIA PANTANO	84	PESARO	PU	61121	IT001E59159788	IT_BT	11
VIA DEGLI ABETI	146	PESARO	PU	61122	IT001E59173264	IT_BT	48
P.le Cinelli	4	PESARO	PU	61121	IT001E60285677	IT_BT	100
Via Vittorio Veneto	4	FANO	PU	61032	IT001E00209365	IT_MT	1112
Via Vittorio Veneto	4	FANO	PU	61032	IT001E59256050	IT_BT	25
Strada In Sala	264	PESARO	PU	61122	IT001E590938521	IT_BT	3

Il RUP
Ing Paolo Sorcinelli



REGIONE MARCHE

Numero 240/AORMNDGEN

Data 10/05/2018

DETERMINA N. 240/AORMNDGEN DEL 10/05/2018

"Fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - XV edizione ID1894 lotto 9 attivata da Consip Spa".

PUBBLICAZIONE:

dal 10/05/2018 al 24/05/2018

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 10/05/2018
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

10/05/2018

L. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____